



Wolters Kluwer

IPSOA Scuola di formazione

Crisi da sovraindebitamento

A cura di Giovanni Capo



II MODULO

- Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento: inquadramento, finalità e linee generali.
- L'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
- Le disposizioni di attuazione del D.M. 202/14 e del D.lgs. 14/19.
- Il ruolo dell'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento: funzioni, obblighi, requisiti e compensi. Regolamento e codice di autodisciplina.
- Gli istituti:
 - ✓ *l'accordo di ristrutturazione e il nuovo concordato minore: istituti a confronto*
 - ✓ *il piano del consumatore e la nuova procedura di ristrutturazione dei debiti: istituti a confronto*
 - ✓ *la liquidazione del patrimonio e la nuova "liquidazione controllata del sovraindebitato: istituti a confronto.*



Coordinate normative

l. n. 3/12

*Disposizioni in materia di usura
e di estorsione, nonché di
composizione delle crisi da
sovraindebitamento*

d.lgs. n. 14/19

*Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, in attuazione
della legge 19 ottobre 2017, n.
155*



Le finalità della disciplina

Ottica “particolare” o “micro”

*Offrire ai **debitori** che versino in stato di sovraindebitamento, **ai quali non siano applicabili le disposizioni delle procedure concorsuali** dettate dalla legge fallimentare o dalla legislazione speciale, la possibilità di ricorrere a modelli giuridici atti a consentire il **superamento di tale stato**, liberandosi del peso delle proprie esposizioni (esdebitazione).*

Ottica “generale” o “marco”

Consentire ai debitori di rientrare nel circuito economico liberi dai debiti (fresh start) dando allo stesso nuova linfa.



L'ambito di applicazione della disciplina

L'orbita applicativa della disciplina – sia quella vigente che quella futura – è tracciata da coordinate attinenti:

- alla natura dei soggetti che vi sono attratti (**presupposto soggettivo**),
- alla particolare condizione (patrimoniale, economica e finanziaria) attraversata dai medesimi (**presupposto oggettivo**).



Il presupposto soggettivo (l. n. 3/12)

Art. 6, co. 1, l. n. 3/12

Debitore che si trovi in situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/12

- **Gli imprenditori non commerciali**
(imprenditori agricoli: art. 7, co. 2-*bis*)
- **gli imprenditori commerciali non fallibili**
per dimensioni (art. 1, co. 2, 1.fall.)
- **gli operatori economici non assoggettati allo statuto dell'impresa commerciale** (enti pubblici, professionisti, costituiti anche in forma associata, gli enti del I libro del cod. civ., purché non esercitino attività d'impresa)
- **le start-up innovative** (art. 25)
- **i consumatori**, (art. 6, co. 2, lett. b), che riprende l'art. 18 cod. cons.



Il presupposto soggettivo (l. n. 3/12)

Fattispecie controverse

- **Socio illimitatamente responsabile** di società esposta al fallimento (quantomeno per debiti personali, salva l'ipotesi del in proprio o in estensione, a seguito del fallimento della società);
- **imprenditore individuale**, quanto alle **obbligazioni personali**;
- **imprenditore cessato** da oltre un anno (art. 10 l.fall.) e **socio illimitatamente responsabile cessato** da oltre un anno
- **erede** dell'imprenditore defunto (art. 11 l.fall.);
- **imprenditore non fallito** ex art. 15 l.fall.



Il presupposto soggettivo (d.lgs. n. 14/2019)

Art. 2, lett. c), d.lgs. 14/2019

- *Consumatore*
- *professionista*
- *imprenditore minore*
- *imprenditore agricolo*
- *start-up innovative*
- *ogni altro debitore non assoggettabile alla liq. giud. o a l.c.a. o ad altre procedure liquidatorie previste dal c.c. o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (enti pubblici?).*



Il presupposto soggettivo: l'impresa minore

L. n. 3/12

Nozione non presente, ma
ricavabile dall'art. 1, co. 2,
l.fall.

D.lgs. 14/19, art. 2, co. 1, lett. d)

Impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) un **attivo** patrimoniale complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liq. giud. o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*
- 2) **ricavi** complessivi annui, in qualunque modo essi risultino, non superiori ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liq. giud. o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;*
- 3) un ammontare di **debiti** anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.*



Il presupposto soggettivo: il consumatore

Art. 6, co. 1, l. n. 3/12

▪ Consumatore

[persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta: art. 6, co. 2, lett. b)]

Art. 2, lett. c), d.lgs. 14/19

▪ Consumatore

[persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nel cod.civ., per i debiti estranei a quelli sociali]



Il presupposto soggettivo: le procedure familiari nel d.lgs. n. 14/19

Art. 66

I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune.

Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla l. n. 76/2016.

Le masse attive e passive rimangono distinte. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.



Il presupposto oggettivo: il sovraindebitamento

Art. 6, co. 2, l. n. 3/12

«(...) situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni».

Art. 2, lett. c), d.lgs. 14/19

«(...) stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative (...) e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza».



Il ruolo degli Organismi di composizione della crisi (d.m. 202/14)

Gli **O.C.C.** sono *articolazioni interne degli enti pubblici* individuati dalla legge e dal regolamento emesso con d.m. 202/2014

(Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni e dalle Istituzioni universitarie pubbliche, C.C.I.A.A., Segretariato sociale, Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai, anche quando associati tra loro)

che, anche in via non esclusiva, sono *stabilmente destinate all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento.*



La composizione degli O.C.C. (d.m. 202/14)

Ai fini della costituzione degli **O.C.C.** è necessaria:

- ✓ *l'individuazione di un referente dotato di adeguati requisiti di autonomia*
- ✓ *la presenza di almeno cinque gestori della crisi, professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, co. 5, d.m. n. 202/14, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l'O.C.C.*



Poteri e obblighi degli O.C.C.

In linea generale, nelle procedure di composizione delle crisi, gli O.C.C.:

- *assumono le iniziative funzionali alla predisposizione dell'accordo o del piano e per la loro esecuzione*
- *verificano la veridicità dei dati contenuti nella proposta e dei documenti allegati*
- *attestano la fattibilità del piano*
- *predispongono la relazione particolareggiata (piano del consumatore e liquidazione)*

* * * * *

- *risolvono eventuali difficoltà nell'esecuzione dell'accordo o del piano e vigilano sul loro adempimento*
- *comunicano ai creditori ogni eventuale irregolarità.*



Gli istituti

l. n. 3/12

- ***Accordo di composizione*** (artt. 10, 11 e 12)
- ***Piano del consumatore*** (artt. 12 bis e 12 ter)
- ***Liquidazione del patrimonio*** (artt. 14 ter -14 terdecies)

d.lgs. 14/19

- ***Concordato minore*** (artt. 74 ss.)
- ***Ristrutturazione dei debiti del consumatore*** (artt. 67 ss.)
- ***Liquidazione controllata del sovraindebitato*** (artt. 268 ss.)



L'accordo (l. n. 3/12)

L'accordo deve essere *finalizzato alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione dei crediti* attraverso *qualsiasi forma* (art. 8, co. 1).

Le modalità di perseguimento di tali obiettivi devono essere dedotte in un piano che:

- *assicuri il pagamento regolare dei titolari di crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. e leggi speciali*
- *preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche suddivisi in classi*
- *indichi le garanzie rilasciate*
- *indichi le **modalità di liquidazione** dei beni, anche se non è escluso che l'accordo possa basarsi sulla continuità aziendale.*

Non è stabilita una percentuale minima di soddisfazione da assicurare ai creditori e si può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non siano soddisfatti integralmente, a condizione che la prospettiva della liquidazione dei beni su cui le cause legittime di prelazione gravano non sia più soddisfacente per i creditori.

L'omologazione dell'accordo postula l'adesione *allo stesso dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti ammessi.*



Il concordato minore (d.lgs. n. 14/19)

L'accordo deve essere *finalizzato alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione dei crediti* attraverso *qualsiasi forma* (art. 8, co. 1).

Le modalità di perseguimento di tali obiettivi devono essere dedotte in un piano che:

- *assicuri il pagamento regolare dei titolari di crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. e leggi speciali*
- *preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche suddivisi in classi*
- *indichi le garanzie rilasciate*
- *indichi le modalità di liquidazione dei beni, anche se non è escluso che l'accordo possa basarsi sulla continuità aziendale.*



Il piano del consumatore (l. n. 3/12)

- ✓ *Strumento alternativo all'accordo per il solo consumatore*, che deve consentire la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma.
- ✓ Deve assicurare ai creditori *prospettive soddisfattorie migliori* rispetto a quelle derivanti dalla *liquidazione del patrimonio*.
- ✓ *Contenuti* sono analoghi a quelli dell'accordo.
- ✓ L'omologazione del piano, tuttavia, *non presuppone il consenso della maggioranza dei creditori*.
- ✓ Necessità dell'acquisizione di una *relazione particolareggiata* dell'OCC che verta, tra l'altro, sulle cause del sovraindebitamento, sulla diligenza e le condotte del debitore, sulla completezza e correttezza della documentazione a corredo del piano, sulla convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria.



La ristrutturazione dei debiti (d.lgs. n. 14/19)

- ✓ Il consumatore, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un *piano per il superamento della crisi* il cui *contenuto è libero*.
- ✓ La proposta può prevedere la *falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento* con cessione del quinto dello stipendio, del t.f.r. o della pensione e dalle *operazioni di prestito su pegno*.
- ✓ Può prevedere che i *crediti privilegiati siano soddisfatti non integralmente*, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.
- ✓ Può prevedere il *rimborso*, alla scadenza, *delle rate a scadere del mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore* se lo stesso è adempiente alla data del deposito della domanda o se il giudice autorizza il pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
- ✓ L'omologazione del piano, tuttavia, *non presuppone il consenso della maggioranza dei creditori* ed è necessaria l'acquisizione di una *relazione particolareggiata* dell'OCC che verta, tra l'altro, sulle cause del sovraindebitamento, sulla diligenza e le condotte del debitore, sulla completezza e correttezza della documentazione a corredo della proposta.



La liquidazione del patrimonio (l. n. 3/12)

Procedura alternativa alle altre due

Può darvi impulso il **debitore** ovvero essere attivata dal GD mediante decreto di **conversione** delle altre procedure per:

- ✓ annullamento dell'accordo o del piano
- ✓ risoluzione dell'accordo o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano
- ✓ Cessazione di diritto degli effetti dell'accordo o del piano

(inadempimento del debitore entro i 90 giorni dalle scadenze dei debiti erariali e previdenziali dedotti nel piano).

E' richiesta una **relazione particolareggiata** dell'OCC che verta, tra l'altro, sulle cause del sovraindebitamento, sulla diligenza e le condotte del debitore, sulla completezza e correttezza della documentazione a corredo della proposta.



La liquidazione controllata del sovraindebitato (d.lgs. n. 14/19)

La procedura può essere aperta dal tribunale competente ai sensi dell'art. 27:

- ✓ su istanza del debitore, assistito dall'OCC, tenuto a redigere una propria relazione
- ✓ di un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali
- ✓ e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero.

Essa investe tutti i beni del debitore, eccetto quelli di cui all'art. 268, co. 3, CCI, ed è gestita da un liquidatore nominato dal tribunale.



III MODULO

- Il referente
- Il gestore della crisi:
 - ✓ *le attività necessarie e le verifiche*
 - ✓ *l'accettazione dell'incarico*
 - ✓ *la preanalisi e la check list*
 - ✓ *la assistenza alla formazione del piano*
 - ✓ *la attestazione e la relazione particolareggiata*
 - ✓ *la liquidazione del compenso*



Il Referente dell'O.C.C. (d.m. 202/14)

- E' “*la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi*” (art. 2, co. 1, d.m. 202/2014).
- Il requisito di indipendenza (“*adeguata autonomia*”) è indispensabile per l'individuazione e la per lo svolgimento della funzione riconosciuta al Referente e per l'iscrizione dell'O.C.C. al Registro.
- La durata in carica del Referente non è stabilita dalla l. 3/12, ma dovrà essere disciplinata dai vari regolamenti che i singoli O.C.C. vorranno adottare.



Il Referente dell'O.C.C. (d.m. 202/14): funzioni

- Il Referente ha l'obbligo di ***comunicare***, al responsabile del registro tenuto presso il Ministero, ***tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto***, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e di decadenza dei gestori (art. 7, d.m. 202/14).
- Al Referente spetterà, inoltre, il compito di: ***“distribuire equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura”***. Dichiarazione che va portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione (Art. 10, co. 2, d.m. n. 202/14).



Il Gestore della crisi (d.m. 202/14)

Il Gestore della crisi è “la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”.



Il Gestore della crisi: nomina e accettazione dell'incarico

- Il Gestore della crisi è *designato dal Referente* e, al momento della designazione, dovrà *comunicare l'accettazione dell'incarico all'O.C.C.*
- Ai sensi dell'art. 11, co. 3, lett. a), d.m. 202/14 ha l'obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una *dichiarazione di indipendenza* che verrà portata a conoscenza del Tribunale, contestualmente al deposito della proposta elaborata ai sensi della l. 3/12 .



Il Gestore della crisi: il requisito di indipendenza

Il Gestore della crisi è considerato indipendente quando:

- *non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;*
- *possiede i requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile;*
- *non ha prestato, negli ultimi 5 anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.*



Il Gestore della crisi: funzioni e attività

Le attività svolte dal Gestore della crisi nell'espletamento delle sue funzioni sono varie e interessano:

- *la fase di **presentazione** della proposta,*
- *la fase della procedura che va **dalla presentazione all'approvazione** (che non ricorre nel piano del consumatore),*
- *la fase di **omologazione** della proposta,*
- *la fase di **esecuzione** della proposta o di liquidazione.*



Il Gestore della crisi: la presentazione della proposta

Nella fase di presentazione della proposta il Gestore

- redige un' **attestazione di fattibilità del piano**;
- qualora la proposta preveda che i crediti privilegiati non vengano soddisfatti integralmente, è tenuto a redigere la **relazione attestante la convenienza della proposta** rispetto all'ipotesi liquidatoria;
- nel caso di un piano del consumatore, è tenuto a depositare una **relazione particolareggiata**, contenente:
 - ✓ l'indicazione della **cause** dell'indebitamento e della **diligenza** del consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - ✓ l'esposizione delle **ragioni** dell'incapacità del debitore ad adempiere;
 - ✓ il resoconto sulla **solvibilità** del consumatore negli ultimi 5 anni;
 - ✓ l'indicazione della eventuale esistenza di **atti** del debitore **impugnati** dai creditori;
 - ✓ il giudizio sulla **completezza** e sull'**attendibilità** della **documentazione** depositata nonché sulla probabile **convenienza** del piano rispetto all' alternativa liquidatoria.



Il Gestore della crisi: dalla presentazione della proposta all'approvazione

Il tale fase il Gestore

- *presenta entro 3 gg. la proposta all'agente di riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente,*
- *assume i compiti indicati dal Giudice delegato nel decreto di ammissione della proposta ai sensi dell'art. 10 l. 3/12,*
- *comunica a tutti i creditori la proposta e il decreto di ammissione,*
- *nel caso di accordo, è tenuto a redigere una breve relazione, da depositarsi prima dell'udienza dei creditori sull'esito delle votazioni, allegando alla stessa i consensi e i dissensi ricevuti (dà atto dei creditori ammessi al voto, dei votanti, dei non votanti e dei voti contrari pervenuti, indicando, in particolare, se è stato raggiunto il quorum del 60% previsto dall'art. 11 l. 3/12),*
- *nei 10 gg. successivi al ricevimento della relazione, i creditori potranno sollevare eventuali contestazioni, decorso tale termine, il Gestore trasmette al Giudice delegato una **relazione definitiva sulla fattibilità del piano.***



Il Gestore della crisi: l'omologazione

Il tale fase:

- il Giudice omologa l'accordo e l'O.C.C. è tenuto alla pubblicazione del decreto analogamente a quanto stabilito per l'ammissione;
- l'O.C.C., inoltre, deve provvedere alla trascrizione del decreto di omologa presso i registri immobiliari in caso di immobili e presso gli uffici competenti in caso di beni mobili registrati;
- *il Gestore della crisi è tenuto ad effettuare la pubblicità presso il Registro delle imprese.*



Il Gestore della crisi: l'esecuzione della proposta o della liquidazione

- *In sede di esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore, il Gestore della crisi dovrà risolvere eventuali difficoltà che insorgono e vigilare sull'esatto adempimento del medesimo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità dell'adempimento.*
- *Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, il Gestore della crisi dovrà coadiuvare il debitore o il consumatore nella modifica della proposta, ai sensi della l. 3/12.*



Il Gestore della crisi: la liquidazione del compenso

Artt. 14 ss., d.m. 202/14

- *Principio dell'autonomia negoziale (accordo con il debitore). Residuale applicazione dei parametri di determinazione dei compensi previsti normativamente:*
 - ✓ *quando l'O.C.C. è nominato dal giudice*
 - ✓ *quando svolgono le funzioni dell'O.C.C. professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall. ovvero notai.*
- *Per la determinazione del compenso rilevano l'opera prestata, i risultati ottenuti, il ricorso ad ausiliari, la sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, la complessità delle questioni affrontate, il numero dei creditori e la misura di soddisfazione agli stessi.*